



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITÀ
ALLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241**

(Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1697 del 7 Luglio 2026)

Articolo 1 – Finalità e Tipologia degli interventi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di contributi e di attribuzione di vantaggi economici, da parte dell'Università degli Studi di Messina, in applicazione dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e di trasparenza che ispirano l'azione amministrativa dell'Ateneo.
2. Per "concessione di contributi" si intendono le erogazioni di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Università, elargite a soggetti beneficiari che non assumono alcun obbligo di controprestazione. I rapporti collaborazione che comportano prestazioni rispettive sono disciplinati da apposite Convenzioni.
3. Per "attribuzione di vantaggi economici" si intende l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, che possono includere, a titolo esemplificativo:
 - a. l'applicazione di tariffe agevolate per la partecipazione a corsi organizzati dall'Ateneo;
 - b. la fruizione gratuita o agevolata di servizi e beni mobili di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.
4. L'Università potrà concedere eccezionalmente altri contributi o sovvenzioni non specificatamente ricompresi nei commi precedenti, a seguito di richieste adeguatamente motivate, purché relative ad attività e iniziative di notevole interesse attinenti a circostanze e situazioni di carattere particolare, che saranno debitamente vagliate e autorizzate dai competenti organi dell'Ateneo.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i vantaggi economici attribuiti agli studenti, dottorandi e specializzandi sotto forma di borse di studio, esonero parziale e totale dal pagamento delle tasse; i contributi economici conferiti alle Associazioni studentesche; le agevolazioni di diversa natura che restano disciplinate dalle disposizioni normative e regolamentari specifiche. Sono altresì esclusi i benefici concessi al personale dipendente dell'Ateneo sotto forma di benefit, sussidi e simili, disciplinati da specifiche disposizioni normative e regolamentari nonché dalla contrattazione collettiva.

Articolo 2 - Criteri

1. I contributi e i vantaggi economici possono essere concessi in relazione ai seguenti criteri:
 - a. assenza di contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione universitaria;
 - b. coerenza tra le finalità perseguite dal beneficiario e quelle istituzionali di Ateneo;
 - c. coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività programmate;

- d. originalità, innovatività, utilità, importanza, assenza di finalità lucrative e rilevanza culturale e sociale dell'attività svolta;
 - e. significatività del contributo per l'elevazione del benessere sociale, culturale ed economico della comunità locale e per la valorizzazione del territorio;
 - f. sostegno ai valori educativi dello sport, alla promozione della pratica sportiva o di eventi che possano diventare opportunità di sviluppo psico-fisico della collettività;
 - g. promozione dell'attività sportiva per le persone con disabilità.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
- a. i contributi che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo;
 - b. la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici disciplinata da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 3 - Destinatari dei benefici

1. La concessione dei contributi e dei vantaggi economici può essere disposta a favore di:
- a. pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
 - b. associazioni, istituzioni, comitati, organismi culturali, ambientali, sportivo-ricreativi, del volontariato e della cooperazione sociale, caratterizzati da impegno sociale ed umanitario, comunque senza finalità di lucro, con almeno due anni di attività.
2. Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento;
- a. aziende e società di diritto privato;
 - b. organizzazioni partitiche, loro articolazioni politico-organizzative o associazioni da loro dipendenti;
 - c. organizzazioni sindacali o loro emanazioni.

Articolo 4 - Modalità di presentazione dell'istanza

1. I soggetti che richiedono contributi o vantaggi economici devono presentare apposita istanza all'Università di Messina, contenente:
- a. dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo mail e/o pec del legale rappresentante del soggetto richiedente;
 - b. l'indicazione della natura e dello scopo del soggetto richiedente;
 - c. una presentazione dettagliata dell'iniziativa e del programma per cui viene richiesto il contributo, contenente tutti gli elementi utili in relazione ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - d. l'entità del contributo o del vantaggio economico richiesto che non potrà essere superiore al 75% del costo complessivo dell'iniziativa;
 - e. il piano economico-finanziario complessivo dell'iniziativa oggetto della richiesta;
 - f. una dichiarazione attestante che l'iniziativa è priva di finalità lucrative e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
 - g. una dichiarazione di assenza di eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate per le stesse iniziative ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni, associazioni o imprese private. In caso affermativo, dovranno essere precisati l'importo del contributo ed il soggetto al quale è stata effettuata la

richiesta;

- h. DURC in corso di validità oppure certificazione attestante l'esenzione dalla relativa presentazione, per i richiedenti che si avvalgono di personale dipendente;
- i. la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria.

All'istanza devono essere allegati lo Statuto e l'Atto costitutivo del soggetto richiedente.

2. In caso di richiesta di contributo monetario, l'istanza dovrà altresì contenere:

- a. l'impegno del soggetto richiedente a predisporre la relazione consuntiva in merito all'utilizzo dello stesso, di cui al successivo art.7;
- b. l'impegno a restituire il contributo ricevuto, in caso di mancato svolgimento dell'iniziativa per la quale il contributo stesso è stato richiesto.

Qualora l'importo del contributo monetario richiesto sia superiore a € 1.000,00, l'istanza deve essere corredata, altresì, dal bilancio di previsione relativo all'anno di riferimento e dal bilancio consuntivo dell'anno immediatamente precedente, accompagnato da una relazione illustrativa delle attività svolte nel corso dello stesso esercizio.

Articolo 5 - Modalità di erogazione dei contributi e dei vantaggi economici

1. L'amministrazione universitaria avvia l'istruttoria e verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri degli uffici eventualmente interessati. Ove necessario, può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riguardanti i documenti a corredo dell'istanza fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Ove ritenuto necessario anche in relazione all'entità del contributo richiesto, saranno effettuati appositi controlli volti a verificare la posizione del richiedente e degli amministratori dello stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esistenza di procedure fallimentari, procedimenti penali in corso ecc.).
3. La concessione di contributi monetari è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università per importi superiori a € 1.000,00. In caso di importi inferiori, i contributi monetari sono concessi dal Direttore Generale, sentita/o la Rettrice/il Rettore.
4. L'attribuzione di vantaggi economici è autorizzata dal Direttore Generale, sentita/o la Rettrice/il Rettore.

Articolo 6 - Rapporti e responsabilità

1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi l'Università a concedere i contributi e i vantaggi economici disciplinati dal presente Regolamento. L'Ateneo resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi tra i richiedenti ed eventuali soggetti terzi che risultino coinvolti nell'iniziativa, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, alcuna responsabilità in merito alla gestione e allo svolgimento delle attività e delle iniziative.
2. È fatto carico ai soggetti beneficiari, organizzatori delle attività ed iniziative, di acquisire le autorizzazioni e i permessi necessari secondo le vigenti normative di riferimento, nonché di stipulare idonee polizze per la copertura assicurativa per responsabilità civile. Sono, parimenti, a carico degli

stessi tutti gli oneri diretti od indiretti che l'iniziativa o l'attività ammessa ai benefici di cui al presente Regolamento possa comportare nei termini delle leggi vigenti.

Articolo 7 – Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di un'apposita relazione consuntiva., da trasmettere all'Ateneo entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, finalizzata a dimostrare, oltre alla correttezza delle procedure di spesa, anche "l'utilità" delle stesse per il soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla concessione del contributo, contenente:
 - un'attestazione riguardante la regolare ed effettiva realizzazione dell'iniziativa finanziata e i risultati conseguiti;
 - un rendiconto economico dell'iniziativa con consuntivo dettagliato delle spese sostenute e delle eventuali entrate.
2. Al rendiconto economico devono essere allegati i documenti giustificativi attestanti le spese sostenute.
3. La liquidazione del contributo è disposta previa istruttoria finalizzata alla verifica dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa e dell'ammissibilità delle spese rendicontate.
4. Solo in caso di iniziative di particolare interesse e peculiarità e su esplicita e motivata richiesta da parte del soggetto richiedente, potrà essere erogato un anticipo pari al 50% del contributo previsto, mediante apposito provvedimento di concessione.
5. La corresponsione del beneficio, in ogni caso non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale.
6. Qualora la rendicontazione delle spese risulti inferiore a quanto approvato, il contributo verrà riparametrato in misura proporzionale alle spese stesse e non potrà eccedere la misura del disavanzo dell'iniziativa risultante dal rendiconto economico presentato dal richiedente ad iniziativa conclusa.
7. Il soggetto beneficiario può, in casi straordinari, e per motivate e comprovate esigenze, ottenuta la concessione del contributo, chiedere una rimodulazione del budget al fine di tener conto delle mutate esigenze dell'iniziativa. L'eventuale approvazione è rimessa agli organi competenti.

Articolo 8 – Tipologia di spese ammissibili

1. Sono ammesse al contributo esclusivamente le spese direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa, al progetto o all'attività, documentabili attraverso fatture o documenti equipollenti intestati al beneficiario del contributo.
2. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
 - necessari per l'attuazione del progetto, previsti nel budget e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, razionalità e adeguato rapporto costi/benefici;
 - effettivamente sostenuti dal beneficiario;
 - identificabili e controllabili e attestati da documenti giustificativi originali.
3. Non sono ammesse tra le spese rendicontabili quelle relative a:
 - a. investimenti e acquisti di attrezzature, se non strettamente necessari per la realizzazione dell'iniziativa/progetto la cui utilità si esaurisce nell'ambito e nella durata dell'evento;
 - b. spese per gestione ordinaria;
 - c. le spese non direttamente sostenute dal soggetto richiedente il contributo.

Articolo 9 – Decadenza dal contributo

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
 - b. non venga presentata la relazione consuntiva;
 - c. siano intervenute sostanziali modifiche del programma dell'iniziativa non precedentemente approvate;
 - d. qualora, a seguito dei controlli effettuati, sia emersa la non veridicità di dichiarazioni sulla base delle quali è stato emanato il provvedimento di concessione.
2. Qualora l'Università degli Studi di Messina risulti creditrice a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari, all'atto dell'erogazione del contributo non sarà erogato il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione.

Articolo 10 - Amministrazione trasparente

1. L'Ateneo, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, provvede a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", gli atti di concessione di contributi o vantaggi economici ad enti pubblici e privati di cui all'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 di importo superiore a € 1.000,00.

Articolo 11 - Visibilità al contributo universitario e promozione delle iniziative finanziate

1. Al fine di garantire opportuna visibilità al contributo dell'Ateneo, e pena la possibile revoca dello stesso in caso di mancata osservanza, il beneficiario dovrà inserire nel materiale promozionale prodotto per l'iniziativa finanziata il logo dell'Università di Messina con la dicitura "con il contributo dell'Università degli Studi di Messina".
2. Il layout del materiale promozionale e ogni forma di pubblicazione che coinvolga l'Ateneo dovrà ricevere l'approvazione preventiva da parte dell'amministrazione universitaria. Le iniziative finanziate potranno inoltre, previa richiesta e accordo con l'Ateneo, essere promosse attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale universitaria (sito, *social media*, ecc.) per dare loro la massima visibilità e pubblicizzazione.

Articolo 12 - Norma finale

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.